



Emergenza Sanitaria

Obbligo Vaccinale, Quarantene e Altre Novità

Il nuovo Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore in data 8 gennaio 2022 ha introdotto alcune rilevanti novità al fine di rallentare la crescita dei contagi ed arginare l'emergenza COVID.

A tal proposito, e per maggior chiarezza si riporta una panoramica di sintesi sia delle nuove misure introdotte che di quelle in essere.

OBBLIGO VACCINALE

Il più significativo intervento riguarda l'obbligo vaccinale per **i cittadini con più di 50 anni i quali, entro il 1 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, dovranno ricevere la prima dose di vaccino** (la sanzione una-tantum stabilita dall'Agenzia delle Entrate ammonta a 100 Euro). L'obbligo riguarda tutti i residenti in Italia, anche i cittadini degli altri paesi europei e più in generale gli stranieri.

Sempre per coloro che abbiano **compiuto il 50° anno di età ma che sono lavoratori**, a partire **dal 15 febbraio e sempre fino al 15 giugno 2022, sarà obbligatorio possedere il green pass rafforzato** (si ricorda che, a differenza del green pass base ottenibile anche con semplice tampone, quest'ultimo viene rilasciato solo a chi risulta vaccinato o è guarito dal COVID), ed in questo caso se il lavoratore viene colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato, la sanzione prevista è una multa da un minimo di 600 Euro ad un massimo di 1.500 Euro, oltre alla sospensione senza diritto alla retribuzione (assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla eventuale presentazione del certificato verde).

In caso di reiterata violazione la suddetta sanzione viene raddoppiata.

Per i rimanenti lavoratori i quali non raggiungono il suddetto requisito anagrafico, sia nel comparto pubblico che in quello privato, rimarrà necessario possedere il **semplice green pass base (tampone)**.

In tema di obbligo vaccinale, alle categorie di lavoratori per le quali era già previsto (personale sanitario, militari, forze dell'ordine, personale del soccorso pubblico, personale scolastico) si è aggiunto il personale universitario.

ACCESSO CON GREEN PASS - ATTIVITÀ COMMERCIALI E NON -

In merito ai settori per i quali risulterà obbligatorio possedere il **green pass rafforzato, dal 10 gennaio** il loro numero è risultato ampliato ricomprendendo:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti sciistici;
- palestre, piscine , centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;
- aerei, treni e navi;
- trasporto pubblico locale.

oltre naturalmente alle categorie previgenti come bar e ristoranti al chiuso, luoghi dello spettacolo e palestre e piscine al coperto.

Sarà invece sufficiente il **green pass base dal 20 gennaio** per accedere ai seguenti luoghi:

- negozi di parrucchieri e barbieri
- centri estetici
- pubblici uffici
- servizi postali
- servizi bancari
- servizi finanziari

Sono infine **completamente esclusi dal green pass** i negozi di alimentari e le farmacie, il cui accesso non risulta subordinato ad alcun requisito.

ISOLAMENTI DOMICILIARI DA POSITIVITÀ

Per ciò che concerne gli isolamenti domiciliari da positività, i soggetti che hanno contratto il COVID ma che hanno **già ricevuto la terza dose di vaccino** (booster) o **la seconda dose di vaccino da meno di 120 giorni**, hanno obbligo di rimanere in isolamento per soli 7 giorni, al termine dei quali – con gli ultimi 3 giorni asintomatici – è previsto test antigenico o molecolare.

Per gli altri soggetti l'isolamento rimane invece di 10 giorni, sempre al termine dei quali – con gli ultimi 3 giorni asintomatici – è previsto test antigenico o molecolare.

Al fine di limitare gli effetti delle positività di lungo corso, il limite dell'isolamento rimane stabilito in 21 giorni al termine dei quali, se il soggetto è asintomatico, viene interrotto.

QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI

Coloro i quali sono individuati come contatti stretti, **se hanno già ricevuto la terza dose** (booster) o **la seconda dose di vaccino da meno di 120 giorni**, oppure coloro i quali sono guariti da **COVID-19 da meno di 120 giorni non sono soggetti a quarantena**, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni e di effettuare un tampone dopo 5 giorni dal contatto.

Al contrario se i soggetti sono stati vaccinati con **seconda dose da più di 120 giorni la quarantena prevista è pari a 5 giorni** (con tampone al termine).

Infine per **gli altri soggetti la durata della quarantena rimane pari a 10 giorni** (sempre con tampone al termine).

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO

Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio stretta di mano, bacio, abbraccio);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di mascherina;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Le disposizioni prevedono **l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutto il paese, sia all'aperto che al chiuso**, prescrizione che al momento rimane stabilita fino al 31 gennaio (per i piccoli l'obbligo non si esercita sotto i 6 anni di età).

Sui mezzi di trasporto pubblico sia a lunga percorrenza che locale, l'obbligo riguarda specificamente le **mascherine di tipo FFP2**.

SMART WORKING

Il più recente riferimento rimane la Circolare a firma congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della Pubblica Amministrazione, laddove **per le aziende del comparto privato**, visto il protrarsi dello stato di emergenza **viene raccomandato il massimo utilizzo dello smart-working** per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o comunque in modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.

Si ricorda a tal proposito che **lo smart-working con modalità semplificata** (ovvero senza accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) **è stato prorogato al 31 marzo 2022** dal decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.

Quindi, in sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito dell'INAIL.

I datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Betam Technology